

Recepita dal Governo la Direttiva UE sui Pacchetti turistici: ecco le novità

Nel consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 è stata data attuazione definitiva della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Il decreto di recepimento offre dal 1° luglio 2018 maggiori diritti per i viaggiatori e più responsabilità per gli organizzatori.

"Con il recepimento della direttiva UE sui pacchetti turistici l'Italia compie un passo importante verso un mercato più equo e trasparente" ha commentato il Ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini

La nuova definizione di pacchetti turistici

Il decreto amplia infatti la nozione di pacchetto turistico come da direttiva europea: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti "su misura" ed i pacchetti "dinamici". In tal senso sono "pacchetti turistici" le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, oppure, nel caso di tratti di contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario oppure pubblicizzati sotto denominazione di "pacchetto" o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Cosa è escluso dalla nuova disciplina sui pacchetti turistici

Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione.

Gli obblighi di organizzatore e venditore

In presenza di pacchetti turistici, l'organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all'attuale disciplina - sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti.

È prevista una disciplina dettagliata per i contenuti del contratto di "pacchetto turistico". Sono riconosciuti maggiori diritti ai viaggiatori, rispetto all'attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l'aumento del prezzo del pacchetto oltre l'8% e non più oltre la misura attuale del 10%.

Altra importante novità della nuova disciplina è l'intensificazione della responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all'eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Sono previste infine per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Si allungano i tempi di prescrizione

Di rilievo anche l'allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall'altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all'organizzatore.

Cosa sono i "servizi turistici collegati"

Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l'introduzione della nuova categoria dei "servizi turistici collegati", consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un "pacchetto" e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.

Le sanzioni amministrative

Infine, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell'organizzatore o del venditore, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di

20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività. La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il testo tiene conto delle osservazioni e valutazioni rese nei rispettivi pareri dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.